



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI SALERNO  
SEZIONE LAVORO**

Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 4623 /2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente

**TRA**

**[REDACTED]**, rappresentato e difeso dall' avv. to NUNZIATA  
GIANFRANCO, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo

Ricorrente

**E**

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e  
difeso dall'Avvocatura dello Stato di Salerno

Resistente

**Motivi in fatto e in diritto della decisione**



Con ricorso depositato in data 06.07.2022, il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro al fine di far accertare il suo *status* di vittima del dovere, previa disapplicazione del provvedimento di diniego del Ministero dell'interno Prot. n. 559/C/3/8/CC/2663 del 15.09.2017 e di tutti gli atti presupposti e successivi ad esso inerenti, e conseguentemente sentire:” 1. *in accoglimento integrale del ricorso, accertare e dichiarare il diritto del sig. [REDACTED] al riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell’articolo 1, comma 564, della Legge n. 266/2005 e degli articoli 1 e 6 del DPR n. 243/2006, in relazione all’evento occorsogli, nell’espletamento dell’attività di servizio, l’11.03.2009, e, per l’effetto, il suo diritto alla concessione dei benefici connessi a detto status; 2. accertare e dichiarare che, in conseguenza dell’evento dannoso indicato, [REDACTED] riportava un’invalidità permanente stabilizzatasi, con decorrenza dal 11.03.2009, nella misura del 26% [cfr. all. 18] - come da perizia di parte versata in atti - o di quella diversa percentuale - maggiore o minore - ritenuta di giustizia; 3. condannare il Ministero dell’Interno alla liquidazione in favore di [REDACTED] della speciale elargizione di cui all’articolo 5, comma 1, della Legge n. 206/2004, in ragione di € 2.000,00 per punto di invalidità, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al soddisfo; 4. condannare il Ministero dell’Interno alla liquidazione in favore di [REDACTED], con decorrenza dal 11.03.2009, dello speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 previsto dall’articolo 5, commi 3 e 4, della Legge n. 206/2004, soggetto alla perequazione automatica di cui all’articolo 11 del D.Lgs. n. 503/1992 e successive modificazioni, esteso alle vittime del dovere dall’articolo 2, comma 105, della Legge n. 244/2007, nella misura di legge, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al soddisfo; 5. condannare il Ministero dell’Interno alla liquidazione in favore di [REDACTED], con decorrenza dal 11.03.2009, dell’assegno vitalizio non reversibile, previsto all’articolo 2 della Legge n. 407/1998, soggetto alla perequazione automatica di cui all’articolo 11 del D.Lgs. n. 503/1992 e successive*



## Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/06/2024

*modificazioni, elevato ad €. 500,00 dall'articolo 4, comma 238, della Legge n. 350/2003, esteso alle vittime del dovere dall'articolo 4, comma 1, D.R.P. 243/2006, nella misura di legge, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al soddisfo; 6. in subordine, dichiarare il diritto del ricorrente a percepire i benefici previsti in misura proporzionata all'invalidità complessiva accertata nel corso del giudizio e riconoscere, in ogni caso, in favore del ricorrente ogni altra spettanza comunque prevista dalla normativa vigente in favore delle Vittime del Dovere, anche in considerazione della progressiva estensione dei benefici già previsti dalla Legge in favore delle Vittime della Criminalità Organizzata e del Terrorismo, alle integrazioni ed alla corresponsione delle ulteriori provvidenze di cui alle leggi indicate nell'atto, da intendersi in questa sede come esplicitamente richiamate; 7. in ogni caso e sempre per l'effetto ordinare al Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, l'inserimento del sig. ██████████, nella graduatoria unica nazionale di cui all'art. 3 comma 3 del D.P.R. 243/2006 e s.m.i.; 8. condannare, in ogni caso, parte resistente al pagamento del compenso professionale, delle spese, competenze e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 15 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo”.*

Il ricorrente, nello specifico, esponeva di essere un ex carabiniere in forza presso il Comando di Montecorvino Rovella, ad oggi in congedo; assumeva che, in data 11.03.2009, alle 06.55, durante una perquisizione presso il domicilio di un pregiudicato, nello svolgimento del servizio di contrasto alla criminalità organizzata in Montecorvino Rovella, si poneva all'inseguimento del reo dandosi alla fuga, scivolando sul terreno impervio reso viscido dalla pioggia in corso. Rappresentava di aver subito una grave lesione alla caviglia destra per la quale veniva sottoposto ad intervento chirurgico con successivo periodo di inabilità e di riabilitazione fisica.

Precisava che la lesione veniva riconosciuta dipendente da causa di servizio dall'Ospedale Militare di Caserta ed ascritta ai fini dell'attribuito equo indennizzo alla Tabella B; che, in data 08.07.2016, inoltrava richiesta di riconoscimento dello stato di vittima del dovere e dei benefici connessi, istanza respinta con la nota impugnata, anche a seguito del parere negativo della Prefettura UTG di Salerno che aveva ritenuto l'evento solo



## Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/06/2024

genericamente connesso all'espletamento delle funzioni di istituto. Tuttavia, in data 31.01.2018, veniva giudicato dalla CMI di seconda istanza di Roma permanentemente non idoneo al servizio sulla base del giudizio diagnostico di " esiti stabilizzati e permanenti di pregressa frattura trimalleolare caviglia dx trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi in sede e disturbi funzionali di medio-grave entità".

Ritenendo che le infermità patite si fossero verificate in occasione della missione ed a causa delle particolari condizioni ambientali, e quindi fossero causate e non semplicemente occasionate dal servizio -trattandosi di evento strettamente dipendente e connesso alla specifica pericolosità del servizio di contrasto alla criminalità svolto su ordine del proprio superiore gerarchico-, affermava che la domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere non incorresse in termini di prescrizione, e precisava che i benefici assistenziali scaturenti fossero legati alla percentuale unica di invalidità, comprensiva del danno biologico e morale, quantificata da un consulente di parte nella misura del 26%.

Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva il Ministero dell'Interno eccependo l'insussistenza dei requisiti di legge previsti dalle disposizioni dettate dall'art. 1 commi 563 e 564 della L. 266/2005, avendo le lesioni riportate dal ricorrente natura assolutamente fortuita e priva di specifici elementi di rischio caratterizzanti la fattispecie giuridica della vittima del dovere. Chiedeva, dunque, rigettarsi il ricorso ed in caso di suo accoglimento, di determinarsi correttamente l'importo dell'assegno vitalizio e di detrarsi dalle somme da corrispondersi quanto già percepito o percipiando dal ██████ a titolo di eventuali provvidenze pubbliche, indennizzo o risarcimento del danno, sempre nei limiti della maturata prescrizione quinquennale dei crediti. Spese vinte.

Espletata consulenza tecnica, il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c. sostitutive dell'udienza del 28.06.2024 decideva la causa come da sentenza.

Il ricorso va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.

Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, il ricorrente agisce in giudizio per il riconoscimento dello *Status* di "Vittima del Dovere" per i



fatti lesivi subiti nell'anno 2009 e per la conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta alla corresponsione dei benefici previsti dalla legge.

In sede amministrativa, l'istanza del [REDACTED] dell'8.07.2016 è stata disattesa sul presupposto che l'evento lesivo fosse solo genericamente connesso all'espletamento delle funzioni d'istituto.

Preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero convenuto.

A ben vedere, la questione concernente la possibilità di intendere la qualifica di vittima del dovere in termini di *status* è stata di recente affrontata dalla Suprema Corte, con la pronuncia n. 17440 del 2022 – che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. - affermativa del principio per cui *"la condizione di vittima del dovere, tipizzata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge"*.

La Corte ha richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite secondo cui le disposizioni di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563-564, istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018). Si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in



loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, lettera, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.).

Tali provvidenze rientrano nell'ambito della tutela di cui all'art. 38 Cost.: la disposizione costituzionale ult. cit., nel riferirsi all'idea di "sicurezza sociale" e nell'ipotizzare soltanto due modelli tipici della medesima, uno dei quali fondato unicamente sul principio di solidarietà (comma 1) e l'altro suscettibile di essere realizzato mediante strumenti mutualistico-assicurativi (comma 2), "non esclude tuttavia, e tantomeno impedisce, che il legislatore ordinario delinea figure speciali nel pieno rispetto dei principi costituzionalmente accolti" (così, testualmente, Corte Cost. n. 31 del 1986). E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui *ratio* va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status: valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dal D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4.

E' stato rimarcato che, nel sistema così delineato, la domanda dell'interessato deve considerarsi pur sempre *condicio sine qua non* per il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere", non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 3 (che statuisce che "in mancanza di domanda si può procedere d'ufficio") alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli *status activae processualis*, ha valenza di diritto di libertà costituzionalmente garantito.



L'imprescrittibilità

dell'azione

volta

all'accertamento

dello *status* di vittima del dovere non si estende tuttavia ai benefici economici che in tale *status* trovano il loro presupposto.

Ebbene, all'indicato precedente e alle ragioni che lo sorreggono è stata poi data continuità dalla Corte regolatrice e lo scrivente non ravvisa ragioni per discostarsene (cfr tra le tante Cass. n. 37522 del 2022, Cass. 3868/2023, Cass. 7241/2023, Cass. 11661/2023).

Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'eccezione di prescrizione dell'azione volta all'accertamento dello *status* di vittima del dovere va disattesa, risultando prescritti – nei limiti della prescrizione decennale a far data dalla domanda dell'08.07.2016 - solo gli eventuali benefici economici. Ciò premesso, occorre richiamare il quadro normativo e giurisprudenziale che rileva nella fattispecie che ci occupa.

La Corte di legittimità (v., fra le tante, Sez. L - , Sentenza n. 17435 del 30/05/2022; Cass. nr. 16569 del 2020, Cass. nn. 24592 e 9322 del 2018 e numerosi conformi) ha più volte esaminato le norme al cui interno si colloca la fattispecie, precisandone i criteri applicativi nei termini che seguono.

La legge 23 dicembre 2005, nr. 266, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

All'art. 1, successivo comma 564, si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai

## Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/06/2024

confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

In seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa legge nr. 266 del 2005, art. 1, comma 565, è stato emesso, con D.P.R. 7 luglio 2006, nr. 243, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

Sul significato da attribuire alle indicate previsioni normative sono intervenute più volte le Sezioni Unite della Suprema Corte (in ultimo, Cass., sez.un. nr. 6214 e successive del 24 febbraio 2022) cogliendo il tratto differenziale delle due previsioni nel fatto che mentre l'una (il comma 563) elenca una serie di attività, ritenute dalla legge pericolose, che possono automaticamente condurre all'attribuzione dei benefici quali vittime del dovere, qualora, nel loro espletamento, siano conseguiti eventi lesivi -non richiedendosi la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali (Cass., sez.un., nr. 10791 del 2017)- l'altra (il comma 564) individua quelle «attività che pericolose lo (siano) o lo (siano) diventate per circostanze eccezionali» (*ex plurimis*, Cass., sez.un. nr. 12862 del 2020).

Ed invero, dal richiamato quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni della l. n. 266/2005, all'art. 1, rispettivamente commi 563 e 564, individuando, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge



## Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/06/2024

pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere; elencando, nel comma 564, i 'soggetti equiparati', ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività - enumerate nelle lettere dalla a) alla f) sopra richiamate - che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali. Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma mediante la formulazione di una fattispecie aperta che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura. È stata, quindi, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari. Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione. È dunque essenziale - per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di «particolari condizioni», costituente una connotazione aggiuntiva e specifica, chiarita dal citato d.P.R. n. 243/2006 (art. 1, lett. c), nel senso che rilevano: «condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto».

Con specifico riguardo al caso dei dipendenti della Polizia di Stato, a ben vedere, la Suprema Corte ha già avuto modo di occuparsi della materia dei benefici previsti per le vittime del dovere, di cui all'art. 1, commi 563 e 564 della l. n.266 del 2005, statuendo che "Al dipendente della Polizia di Stato, divenuto invalido (o deceduto) per un incidente stradale occorsogli durante l'inseguimento di un sospettato di reati, spettano i benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n.266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel



contrasto di ogni tipo di criminalità, o dello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari” (cfr Sez.Un. n.10791/2017 cit.; Cass. Sez. L - , Sentenza n. 26012 del 17/10/2018).

Nella fattispecie in esame, risulta incontestato, oltre che documentalmente provato (cfr relazione del Comandante del Corpo dell'11.03.2009) che in data 11.03.2009 alle ore 06:55 il ██████ svolgeva servizio finalizzato al contrasto della criminalità organizzata in un contesto ambientale (Montecorvino Rovella) caratterizzato da alto rischio criminoso; che eseguiva una perquisizione presso il domicilio di un pregiudicato del luogo finalizzata al rinvenimento di armi, munizioni e/o esplosivi; che nel corso di questa delicata e particolare attività di polizia giudiziaria, il malvivente, in possesso di un'arma clandestina e detenuta illegalmente, si dava alla fuga, per sottrarsi alla cattura; che, il sig. ██████ - insieme al Vicebrigadiere ██████ - si poneva all'inseguimento del reo (poi catturato), scivolando sul terreno, e procurandosi una grave lesione alla caviglia destra, come diagnosticato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Battipaglia, dove veniva sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, con successivo periodi di inabilità e rieducazione fisica.

La lesione riportata fu riconosciuta dipendente da causa di servizio con Modello C n. 77 del 11.03.2009 dell'Ospedale Militare di Caserta (cfr. all. 9) con diagnosi di «Recente frattura trimalleolare a dx scomposta trattata chirurgicamente O.C. Battipaglia» ed ascritta ai fini di equo indennizzo alla Tabella B con successivo verbale Modello B n. 4064 del 09.11.2009 della CMO di Caserta (cfr. all.ti 10, 11 e 12). Con decreto n. 2466/15 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri veniva attribuito – in conseguenza del sinistro occorso - all'appuntato scelto ██████ l'equo indennizzo.

Ciò detto e applicando le richiamate coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, ritiene il giudicante che l'incarico che il ██████ - Appuntato Scelto all'epoca dei fatti presso la Stazione Carabinieri di Montecorvino Rovella - stava compiendo e che lo vide coinvolto in un sinistro - consistente in



## Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/06/2024

attività di inseguimento di un soggetto che si stava dando alla fuga dopo aver rinvenuto presso la sua abitazione una pistola illegalmente detenuta, rientra nel "contrasto di ogni tipo di criminalità" di cui alla lett. a) del comma 563.

Come già evidenziato (vedi in fattispecie assimilabile da ultimo Cassazione civile sez. VI, 11/02/2022, n. 4480; Cassazione civile sez. lav., 03/03/2023, n.6496) il richiamato comma 563, a differenza del comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico o tutela della pubblica incolumità. E ciò si è verificato nel caso che ci occupa in cui l'odierno ricorrente ha subito una lesione nel corso di un'operazione di contrasto alla criminalità, cadendo sul terreno reso viscido dalla pioggia, nell'inseguire un malvivente che tentava di fuggire.

Ciò accertato, occorre verificare se il ██████, quale conseguenza di siffatto evento, abbia riportato un'invalidità permanente ai fini del riconoscimento dello *status* di vittima del dovere.

Rileva evidenziare che i benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009 (cfr da ultimo Cass. SS.UU. 6214/2022).

Quest'ultimo, intitolato "Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206" (provvidenze, come detto estese alle vittime del dovere), all'art. 4, ha previsto separatamente le modalità di determinazione della percentuale di danno biologico (DB) e della percentuale di danno morale (DM) (affermando, così, la valenza ontologica del danno morale quale autonoma categoria di danno in seno al più complesso pregiudizio non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ.).

L'art. 1 dello stesso, intitolato «Definizioni», individua: come danno biologico «la lesione di carattere permanente dell'indennità psicofisica della



## Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/06/2024

persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito»; come danno morale «il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato».

Ai sensi dell'art. 2 del medesimo d.P.R., la valutazione della percentuale di invalidità di cui all'art. 6, comma 1, della l. n. 206/2004 è espressa in una percentuale unica, comprensiva del danno biologico e morale («la valutazione della percentuale d'invalidità [...] è espressa in una percentuale unica d'invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale»).

Venendo alle norme direttamente rilevanti in causa: - l'art. 3, rubricato «Criteri medico legali per la valutazione dell'invalidità permanente» dispone che la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle approvate con il decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992 e quello determinato in base alle tabelle A, B, E, FI annesse al d.P.R. n. 915/1978, stabilendo le modalità per il loro utilizzo. La norma, dunque, fissa le regole per la determinazione dell'invalidità permanente, anche mediante conversione di preesistenti categorie e tabelle normative, prevedendo che essa sia stabilita secondo il valore più favorevole derivante da tali plurimi parametri. - l'art. 4, rubricato «Criteri medico legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente e per la determinazione del danno biologico e del danno morale» stabilisce i criteri per la rivalutazione delle indennità già riconosciute ed indennizzate, disponendo che: - la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, venga attribuita secondo quanto indicato nel precedente art. 3; - la percentuale di danno biologico (DB), venga determinata in base alla tabella delle menomazioni di cui agli artt. 138, comma 1 e 139, comma 4, d.lgs. n. 209/2005; - la percentuale di danno morale (DM) venga determinata caso per caso (secondo i parametri indicati dalla medesima norma) fino ad un massimo di 2/3 del valore percentuale del danno biologico; - la percentuale unica di invalidità complessiva (IC) di



## Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/06/2024

cui all'art. 6 l. n. 206/2004 sia pari, in misura comunque non superiore al 100%, alla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e della differenza, se positiva, tra l'invalidità riferita alla capacità lavorativa ed il danno biologico, secondo la formula  $IC = DB + DM + (IP-DB)$ .

La liquidazione dell'art. 3 considera, dunque, come testualmente dispone la norma, la sola riduzione della capacità lavorativa, mentre il danno biologico ed il danno morale vengono autonomamente valutati soltanto dall'art. 4, in aggiunta alla riduzione della capacità lavorativa valutata ex art. 3; nel computo finale il danno morale, poi, si aggiunge al danno biologico ed all'eventuale differenziale in aumento della riduzione della capacità lavorativa. L'art. 4, dunque, si occupa dei criteri attraverso cui l'invalidità permanente di cui al precedente art. 3 va integrata con il danno biologico (di cui si indica la tabella di calcolo: lett. b) e con il danno morale (di cui vengono ivi fissate le regole di determinazione: lett. c). Infine, vi è un criterio (lett. d) che definisce la sommatoria tra tali voci di danno, in una prospettiva di massimo favore per i beneficiari, in quanto al danno biologico ed al danno morale si aggiungono, se superiori, i valori differenziali inerenti all'invalidità permanente di cui all'art. 3, calcolati appunto sottraendo da essa la percentuale inerente al danno biologico stesso.

Ciò premesso, occorre richiamare le risultanze della perizia disposta nel corso del giudizio.

A ben vedere, il Ctu, presa visione degli atti e della documentazione sanitaria esibita ed espletate le idonee indagini anamnestiche-cliniche, richiamando l'*iter* clinico documentato dei fatti, nella valutazione secondo i criteri ex artt. 3 e 4 DPR 181/2009, premettendo che la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle invalidità civile e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al DPR 915/78 e relativi criteri applicativi, ha evidenziato che le tabelle di invalidità civile prevedono alla voce 7210 il 30% per anchilosi di tibiotarsica o sottoastragalica in posizione sfavorevole, evidenziando che il caso in esame si colloca molto al di sotto giacché non solo non vi è posizione sfavorevole ma non vi è neppure anchilosi; che le stesse tabelle prevedono alla voce 7230 l'11% per l'anchilosi sottoastragalica isolata. Ad



## Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/06/2024

avviso del CTU, questa voce per analogia si avvicina maggiormente al caso in esame giacché è vero che non vi è anchilosi sottoastraglica ma limitazione fra 1/3 e 1/2 ma vi è anche limitazione funzionale della tibiotarsica e vi sono mezzi di sintesi in situ. Alle tabelle del DPR 915/78 invece il ricorrente è stato già inquadrato in una tabella B cioè invalidità 11- 20%. Ad avviso del Ctu appare equo individuare, in assenza di ulteriori elementi, una valutazione intermedia del 15%, dunque la valutazione più favorevole fra le due è la seconda: IP 15%; Quanto al danno biologico (DB), non essendo divenute legge le tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni (tabella valutativa lesioni 11-100%), la percentuale è stata determinata in base alle tabelle del danno biologico INAIL 12/7/00. Tali tabelle prevedono una valutazione del 12% per l'anchilosi di caviglia in posizione favorevole cioè a 90 gradi; non sono previste altre voci quindi il ctu ha dovuto procedere per analogia. Si legge nella perizia *"ammettendo nel caso in esame per approssimazione una limitazione funzionale globale di 1/3 (per la sottoastraglica la limitazione e' fra 1/3 e 1/2 ma per la tibiotarsica e' certamente inferiore a 1/3) siamo al 4%; l'INAIL prevede però che si valuti anche la persistenza di mezzi di sintesi e il danno estetico: con conseguente attribuzione di un punto percentuale"*. Quanto alla determinazione della percentuale del danno morale (DM) effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico, tenuto conto che trattasi di una lesione che non lede la dignità della persona, non comporta turbamento stato d'animo, e valutando l'entità della sofferenza, il CTU ha ritenuto equo riconoscere 3 punti. Di qui l'invalidità complessiva o IC pari al 18: IC è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico:  $IC = DB + DM + (IP - DB)$ ; nel nostro caso:  $IC = 8 + 3 + (15 - 8)$  e dunque 18%.



## Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/06/2024

Il giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali.

In punto di conseguenze, l'odierno ricorrente ha diritto, quale riconosciuta vittima del dovere, a percepire la speciale elargizione prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 206/2004 ("L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale") nella misura di legge, rapportata alla percentuale di invalidità del 18% per come riconosciuta dal CTU.

Di contro, non avendo parte attrice subito un'invalidità permanente "non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa", non avrà diritto all' assegno vitalizio non reversibile di € 1.033, previsto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della Legge n. 206/2004, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 503/1992 e successive modificazioni, esteso con decorrenza dall'1/1/2008 alle vittime del dovere dall'articolo 2, comma 105, della Legge n. 244/2007; nè all'assegno vitalizio non reversibile previsto dall'articolo 2 della Legge n. 407/1998, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 503/1992 e successive modificazioni, elevato a € 500 dall'articolo 4, comma 238, della Legge n. 350/2003, esteso alle vittime del dovere dall'articolo 4, comma 1, D.R.P. 243/2006.

Quanto all'eccepta compensazione, rileva evidenziare che, in linea con i principi espressi dall'Adunanza Plenaria, le Sezioni Unite della Cassazione hanno statuito che la *compensatio* opera in tutti i casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell'illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, pur in presenza di titoli differenti, con l'effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni (Cass. Sez. Unite, 22 maggio 2018 n. 12564, n. 12565, n. 12566, n. 12567).

Ne consegue che in sede di condanna generica del Ministero dell'Interno al pagamento della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, della L. n.



206 del 2004, si deve detrarre l'importo già corrisposto all'odierno  
ricorrente a titolo di "equo indennizzo".

Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto, nei limiti  
precisati.

Le spese di lite seguono la parziale reciproca soccombenza e sono liquidate  
come da dispositivo.

Quanto alle spese della ctu, ritiene il giudicante di applicare il principio  
giurisprudenziale consolidato secondo cui, in tema di consulenza tecnica di  
ufficio, il compenso dovuto al consulente deve essere posto solidalmente a  
carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista  
è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che  
invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle  
spese è regolata dal diverso principio della soccombenza (cfr Cass. Sez. 2,  
Sentenza n. 28094 del 30/12/2009). Infatti, il principio di solidarietà,  
costantemente affermato dalla Corte di cassazione, impone che fra le parti  
del processo civile in relazione al compenso dovuto al C.T.U., che ha il suo  
fondamento nella peculiare natura della prestazione, effettuata a favore di  
tutti i partecipanti al giudizio in funzione del superiore interesse di giustizia  
(art. 61 c.p.c.), non abbia alcuna interferenza il diverso principio, che si pone  
su tutt'altro piano, della soccombenza, il quale presiede la regolazione delle  
spese fra le parti. Il primo attiene, invero, al rapporto fra il

C.T.U., ausiliario esterno del giudice, ed i soggetti, che, beneficiando della  
sua attività, sono ex art. 1294 c.c. tenuti in solido al pagamento del  
corrispettivo dovutogli, mentre il secondo riguarda invece i rapporti interni fra  
i condebitori, donde è del tutto irrilevante, per il creditore procedente, che  
successivamente abbiano avuto regolazione giudiziale, con conseguente  
costituzione di un titolo esecutivo nei confronti di un coobbligato, risultato  
insolvente.

L'obbligo di pagare il compenso per la prestazione eseguita dal consulente  
d'ufficio ha perciò natura solidale, per essere l'attività svolta dal consulente  
finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, mentre, nei rapporti interni tra  
i condebitori, vi è solo una presunzione di eguaglianza, che fa salva la  
possibilità di individuare un diverso criterio di riparto delle quote



dell'obbligazione solidale (cfr Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3239 del 09/02/2018).

Sulla base di tali principi, le spese di consulenza sono poste, definitivamente, a carico delle parti ricorrenti e del Ministero convenuto in solido nella misura indicata nel separato decreto.

P.Q.M.

- 1) accerta e dichiara il diritto di [REDACTED] al riconoscimento dello *status* di vittima del dovere, ai sensi dell'articolo 1, comma 564, della Legge n. 266/2005 e degli articoli 1 e 6 del DPR n. 243/2006, in relazione all'evento occorsogli, nell'espletamento dell'attività di servizio, l'11.03.2009;
- 2) accerta e dichiara che, in conseguenza dell'evento dannoso indicato, [REDACTED] riportava un'invalidità permanente nella misura del 18%;
- 3) condanna il Ministero dell'Interno alla liquidazione in favore di [REDACTED] della speciale elargizione di cui all'articolo 5, comma 1, della Legge n. 206/2004, in ragione di € 2.000,00 per punto di invalidità, oltre accessori di legge, cui occorre detrarre quanto corrisposto a titolo di "equo indennizzo";
- 4) ordina al Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, l'inserimento del sig. [REDACTED], nella graduatoria unica nazionale di cui all'art. 3 comma 3 del D.P.R. 243/2006;
- 5) rigetta il ricorso per la parte restante;
- 6) condanna il Ministero dell'Interno alla refusione a parte ricorrente della metà delle spese di lite, che liquida per intero in complessivi [REDACTED] oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario; compensa tra le parti la restante metà delle spese processuali;
- 9) pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido come da separato decreto

Salerno, 28.06.2024

Il Giudice

Dott.ssa Caterina Petrosino

Sentenza n. 1459/2024 pubbl. il 28/06/2024

RG n. 4623/2022

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/06/2024

